

Milano, 19 novembre 2020

Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Dott. Stefano PATUANELLI
Ministro MISE
Via Veneto, 33
00187 ROMA

Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Dott. Massimo GRECO
Direzione Generale MISE
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Spett. IVASS
Dott. Daniele FRANCO
Presidente IVASS
Dott. Antonio R. De PASCALIS
Servizio Studi e Gestione Dati
Via Del Quirinale, 21
00187 ROMA

Spett. A.G.C.M.
Direzione Generale per la tutela del Consumatore
Dott. Giovanni CALABRO'
Piazza Verdi 6/a
00187 ROMA

Oggetto:

Predisposizione del Modello elettronico r.c.auto , di cui all'art. 22 della legge n. 221/2012

Spett. Autorità,

In data **16 novembre 2020** si è tenuta via web una valutazione di interesse, organizzata dal MISE, per la previsione del documento recante lo schema di modello elettronico r.c.auto. Alla riunione ha partecipato lo SNA, unitamente all' IVASS. Oggetto della riunione è stata la valutazione del **Modello elettronico predisposto dal MISE**, sentita l'IVASS, in modo tale che ciascun Consumatore possa ottenere un unico prezzo complessivo annuo del contratto r.c.auto (art. 22, comma 6, della legge n. 221/2012).

oooooooooooooooooooooooooooo

In proposito si richiama a codeste Autorità che **l'art. 132 bis) del CAP** prescrive che *“Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.*

Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei”.

Alla luce della norma legislativa sopra esposta, l'IVASS intenderebbe applicare una estensione interpretativa, non prevista dalla legge n. 221/2012 sulle collaborazioni, includendo anche nel novero delle nuove norme sul Modello elettronico rc.auto, tutte le **attività di collaborazione**, che sino ad oggi sono libere -a tutela del consumatore- sin dal 2012. Esse hanno sviluppato un grado di libertà operativa degli intermediari nei confronti dei clienti Consumatori, per i quali sono offerte proposte assicurative, non applicabili dalle rispettive imprese di assicurazione mandanti.

Si segnala che migliaia di agenti di assicurazione intermediano rapporti collaborativi che hanno sviluppato enormemente il mercato assicurativo italiano.

Gli effetti della collaborazione rappresentano quindi una scelta copernicana degli agenti di assicurazione, introdotte dopo la novella di **abolizione dell'obbligo di esclusiva territoriale nel ramo danni**, di cui alla legge n. 40/2007. Essa ha ampliato senza limiti di sorta la possibilità di offerta degli intermediari assicurativi plurimandatari ai propri clienti consumatori.

E proprio in tale ambito, l'IVASS, nel **Provvedimento n. 97/2020**, in collegamento col Regolamento IVASS n. 45 del 2020, ha introdotto un obbligo non previsto dalla legge, di controllo delle collaborazioni, attraverso una comunicazione alle imprese mandanti di tutti i rapporti di collaborazione in corso. Informiamo che lo SNA -contro questo Provvedimento- ha presentato un motivato **Ricorso amministrativo** avanti il TAR del Lazio.

La norma di cui all'art. 132 bis) del CAP (*Insurance Distribution Directive, “IDD”, del Parlamento Europeo del 30.1.2016, n. 2016/97*) aveva circoscritto il proprio intervento in materia di collaborazioni tra intermediari, alla disciplina dei rapporti tra intermediari collaboranti tra loro ed alla **corretta informativa alla clientela**, così come stabilito dal citato comma 10 dell'art. 22 della Legge n. 221/2012.

Invero, non era in alcun modo previsto che le imprese assicurative dovessero ricevere dagli agenti di assicurazione l'elenco delle collaborazioni, che i medesimi avevano in corso con altri colleghi; e che tale previsione non vi fosse nella legge (e dunque non dovesse esservi nemmeno nei Regolamenti o Provvedimenti attuativi dell'IVASS) aveva una sua logica evidente: la collaborazione tra intermediari è un fenomeno che riguarda gli intermediari assicurativi stessi, laddove invece

l'intervento delle imprese mandanti sugli agenti assicurativi, potrebbe avere effetti depressivi di tale forma di diffusione delle polizze.

Non solo, una simile disposizione non trova giustificazione e ratio nella corretta attuazione delle norme di legge sulle collaborazioni, ma, al contrario, persegue, o comunque raggiunge, l'obiettivo di rendere le stesse in gran parte inefficaci e pregiudizievoli allo sviluppo e all'ottimale funzionamento dell'assicurazione nel mercato italiano.

Infine, l'IVASS ha annunciato che tale accesso al Sistema, sarà dispensato agli intermediari dalle imprese di assicurazione, (con le quali sembra esistesse un Accordo con ANIA) con effetti problematici sul grado di operatività nei confronti di tutti gli intermediari assicurativi.

oooooooooooooooooooooooooooo

Durante la riunione web, lo SNA ha espresso la propria contrarietà alla prospettata esposizione presentata dal MISE e dall'IVASS, perché ravvisa elementi contraddittori e negativi nella attività degli intermediari professionali. In attesa che l'Istituto di vigilanza e i MISE formulino una ipotesi regolamentare, lo SNA sottolinea a queste Autorità che:

- a) Il carico di lavoro amministrativo che deriverebbe alle agenzie, per il prospettato Preventivatore r.c.auto, che interessa tutte le imprese rappresentate, disegna un onere gestionale sproporzionato e contrario alle norme legislative di semplificazione delle procedure introdotto dalla legge n. 221/2012;
- b) L'impatto sulla organizzazione commerciale degli agenti di assicurazione, che coinvolgerà anche i subagenti e collaboratori, comporterà inevitabilmente un rallentamento dell'assistenza e consulenza verso i Consumatori, nella ricerca del giusto prezzo, oltre a tempi di attesa lunghi, in un ramo di evidente valore sociale e di interesse collettivo. Tale circostanza si riallaccia ad una preoccupante azione legislativa comunitaria di revisione della IDD, portata avanti dalla associazione europea *Insurance Europe* (alla quale l'ANIA aderisce) secondo la quale la distribuzione digitale può diventare a soluzione predefinita, mentre le vendite *face to face* l'eccezione.
- c) Il plurimandato nel ramo danni a favore degli agenti di assicurazione, introdotto dalla legge n. 40/2007 ha sviluppato enormemente la capacità imprenditoriale delle agenzie di assicurazione. Esso sarà inevitabilmente compromesso, limitato e ostacolato dalla introduzione di tali norme, compreso quella del Provvedimento IVASS n. 97/2020;
- d) L'inclusione di tutti i rapporti di collaborazione nell'impianto del prossimo Provvedimento IVASS, aggrava inutilmente e senza alcun ragionamento legislativo, lo spazio operativo degli agenti verso i propri Consumatori, limitando enormemente la loro capacità di offrire prodotti assicurativi, in quanto controllati, verificati ed ispezionati dalle imprese mandanti. (v. art. 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018)

oooooooooooooooooooooooooooo

Per le considerazioni sopra esposte, lo SNA invita:

- il **Governmento**, nella persona del **Ministro MISE**, ad **abrogare l'art. 132 bis) del CAP** (D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209) per palese incoerenza e contraddizione con lo spirito della legge e in quanto norma giuridica non prevista dalla IDD;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, una particolare attenzione **sugli effetti anticoncorrenziali** nel mercato assicurativo italiano, derivanti da quanto sopra esposto, in materia di Preventivatore, non percepito dai Consumatori;
- Invita il **MISE e l'IVASS** a considerare le nostre motivate riflessioni sul futuro del Provvedimento/Regolamento.

Lo SNA esprime le preoccupazioni e timori gestionali come sopra indicato, e richiede sin da subito, uno spostamento al 30 giugno 2022 dell'eventuale entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Con riserva di ogni azione a tutela degli interessi della Categoria, inviamo i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozzi

